

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



- ♦ [Integrazioni del bollo sulle fatture elettroniche](#)
- ♦ [Compensazione di crediti tributari \(non Iva\) oltre € 5.000](#)
- ♦ [Compensazione orizzontale del credito Iva](#)
- ♦ [Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali](#)
- ♦ [Scadenze fiscali 2021](#)
- ♦ [Tipologie di bilancio per le società di capitali](#)
- ♦ [Scadenze e adempimenti di bilancio](#)
- ♦ [Lotteria degli scontrini](#)

Pag. 2
Pag. 3
Pag. 4
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10



♦ [Principali adempimenti mese di marzo 2021](#)

Pag. 11



[In evidenza](#)

CONTRIBUTI COVID-19 ESENTASSE

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità e i bonus erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile a prescindere da quale sia l'ente erogatore.
- Ai contributi di «qualsiasi natura» erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, è riconosciuta la detassazione integrale, e quindi non sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione.



Integrazioni del bollo sulle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 4.02.2021, ha stabilito le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1.01.2021, tramite il Sistema di interscambio, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato. In particolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce a ogni soggetto titolare di partita Iva obbligato all'emissione di fattura elettronica, all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

ELENCHI	Tipologia	- Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI l'Agenzia delle Entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente: - delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile); - delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1.01.2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile).
	Disponibilità dei dati	Gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare .
MODIFICHE ALL'ELENCO B	Spunta	Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione a una o più fatture riportate dall'Agenzia nell' Elenco B , non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B.
	Integrazioni	Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, può inoltre integrare l'Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta.
	Termini	- Le modifiche all'Elenco B sono effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. - Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel 2° trimestre solare dell'anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10.09 dell'anno di riferimento. L'Elenco B può essere modificato più volte entro i termini stabiliti, ma solo l'ultima modifica elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.
	Modalità	- Il cedente/prestatore effettua le modifiche all'Elenco B, direttamente o tramite intermediario delegato: - in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia; - in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al provv. Ag. Entrate 4.02.2021.
	Assenza di modifiche	In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.



Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'**Irap** e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI	Oggetto	• Crediti relativi a: - imposte sui redditi; - addizionali alle imposte sui redditi; - ritenute alla fonte; - imposte sostitutive delle imposte sul reddito; - Irap; - crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.	Per importi superiori a € 5.000 annui.
		↓	
	Utilizzo in compensazione orizzontale.		
	Obbligo	Richiedere l'apposizione del visto di conformità , relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.	
		<i>In alternativa</i> Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile , attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.	Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis C.C.
LIMITE ALLE COMPENSAZIONI	Orizzontale	Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 17 D. Lgs. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 700.000.	
		Per i soggetti subappaltatori , qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l' 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto , il limite è pari a € 1.000.000.	
	Verticale	La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo nè al visto di conformità.	
INDEBITE COMPENSAZIONI	• Qualora, in esito all'attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente: - la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro 30 giorni; - l'applicazione della sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni. • Qualora, a seguito della comunicazione, il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. • L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.		



Compensazione orizzontale del credito Iva

*Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, la **soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000**. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di **€ 50.000**. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore ad € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l'esonero dall'applicazione del visto di conformità.*

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

- Annuale
- Infrannuale

**Importi annui
fino a
€ 5.000,00**

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire **dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce** e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva.

Esempi

- Il **credito Iva 2020** può essere compensato **dal 1.01.2021**.
- Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2021 può essere compensato dal 30.04.2021 (termine di presentazione del modello Iva TR).

**Importi annui
superiori
a € 5.000,00**

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Esempio

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2021 è compensabile dal 10.05.2021 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2021).

È richiesta l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alla **dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale)** da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Modalità

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata a partire **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza** da cui il credito emerge.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva, se superano l'importo annuo di € 5.000,00, **può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata (che, in ogni caso, non può essere inferiore al 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza).



Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**.

Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il **codice tributo RUOL**, da utilizzare nel modello **F24 Accise**, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

Si ricorda che l'art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell'utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.

LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI	Diritti iscritti a ruolo	Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00 .	Per le quali sia scaduto il termine di pagamento .
	Vincolo	Il contribuente deve assolvere, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.	Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.
	Crediti erariali interessati	• Il divieto di compensazione opera in merito a: - imposte dirette (Irpaf, Ires); - Irap; - addizionali alle imposte dirette; - Iva; - altre imposte indirette (es.: imposta di registro).	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	
IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00	Limite di € 1.500,00	Il limite è costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.	In essere al momento del versamento.
	Più cartelle	Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento.	
	Pagamento parziale	In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.	
	Sanzione per inosservanza del divieto	In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00 , al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.	Fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.



ESEMPIO DI UTILIZZO DEL CREDITO ERARIALE IN COMPENSAZIONE DEL DEBITO ISCRITTO A RUOLO SCADUTO



Scadenze fiscali 2021

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento		Scadenza	Proroga	Spunta
Versamento mensile IVA, ritenute, contributi	Gennaio 2021		16.02.2021		☒
	Febbraio 2021		16.03.2021		☐
	Scadenza sospensione versamenti Covid-19 Iva ottobre, novembre e acconto 2020 e ripresa ritenute/contributi redditi da lavoro dipendente ottobre e novembre 2020		16.03.2021		☐
	Marzo 2021		16.04.2021		☐
	Aprile 2021		17.05.2021		☐
	Maggio 2021		16.06.2021		☐
	Giugno 2021		16.07.2021		☐
	Luglio 2021		20.08.2021		☐
	Agosto 2021		16.09.2021		☐
	Settembre 2021		18.10.2021		☐
	Ottobre 2021		16.11.2021		☐
	Novembre 2021		16.12.2021		☐
	Dicembre 2021		17.01.2022		☐
	Versamento trimestrale IVA, contributi fissi Inps artigiani e commercianti	1° trimestre 2021		17.05.2021	
2° trimestre 2021		20.08.2021		☐	
3° trimestre 2021		16.11.2021		☐	
4° trimestre 2021		16.02.2022		☐	
Iva solo soggetti trimestrali speciali					
Richiesta di rimborso-compensazione IVA infrannuale – Mod. TR	1° trimestre 2021		30.04.2021		☐
	2° trimestre 2021		2.08.2021		☐
	3° trimestre 2021		2.11.2021		☐
Elenchi Intrastat	Gennaio 2021		25.02.2021		☒
	Febbraio 2021		25.03.2021		☐
	Marzo 2021	1° trimestre 2021	26.04.2021		☐
	Aprile 2021		25.05.2021		☐
	Maggio 2021		25.06.2021		☐
	Giugno 2021	2° trimestre 2021	26.07.2021		☐
	Luglio 2021		25.08.2021		☐
	Agosto 2021		27.09.2021		☐
	Settembre 2021	3° trimestre 2021	25.10.2021		☐
	Ottobre 2021		25.11.2021		☐
	Novembre 2021		27.12.2021		☐
	Dicembre 2021	4° trimestre 2021	25.01.2022		☐
Esterometro e comunicazione liquidazioni Iva	Esterometro 2021	Gennaio 2021	30.04.2021		☐
		Febbraio 2021			☐
		Marzo 2021			☐
		Aprile 2021	2.08.2021		☐
		Maggio 2021			☐
		Giugno 2021			☐
		Luglio 2021	2.11.2021		☐
		Agosto 2021			☐
		Settembre 2021			☐
		Ottobre 2021	1.02.2022		☐
		Novembre 2021			☐
		Dicembre 2021			☐
	Comunicazione liquidazioni Iva 2021	1° trimestre 2021	31.05.2021		☐
		2° trimestre 2021	16.09.2021		☐
		3° trimestre 2021	30.11.2021		☐
		4° trimestre 2021	28.02.2022		☐

Circolare Notiziario n. 2/2021

1 marzo 2021

Scadenze fiscali 2021 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria	Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/ostetriche/infermieri/ottici/tecnici di radiologia medica, per l'anno 2020	8.02.2021		☐
	Spese veterinarie	16.03.2021		☐
	Spese 1° trimestre 2021	2.08.2021		☐
Presentazione dichiarazioni annuali	Invio telematico CU/2021	16.03.2021		☒
	Invio telematico Mod. Iva/2021	30.04.2021		☐
	Invio telematico Mod. 730/2021	30.09.2021		☐
	Invio telematico Mod. 770/2021	2.11.2021		☐
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	30.11.2021		☐
Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva	Saldo annuale Iva 2020	16.03.2021	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.	☐
	Scadenza sospensione versamenti Covid-19 2° acconto 2020 redditi	30.04.2021		☐
	• Saldo 2020 e 1° acconto 2021 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive	30.06.2021 oppure 30.07.2021 + magg. 0,40%		☐
	• Diritto C.C.I.A.A.			☐
	2° acconto 2020 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	30.11.2021		☐
	Versamento acconto Iva 2021	27.12.2021		☐
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2020)	16.02.2021		☒
	Versamento acconto imposta sostitutiva 2021 rivalutazione TFR	16.12.2021		☐
Altri adempimenti	Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)	1.03.2021		☐
	Versamento tassa annuale libri sociali	16.03.2021		☐
	Versamento 2 ^a /3 ^a rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2020 e al 1.01.2019	30.06.2021		☐
	Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (1 ^a rata) rivalutaz. terreni e partecipazioni al 1.01.2021			☐
	Versamento 2 ^a rata (40%) imposta sostitutiva estromissione immobili ditte individuali			☐
	Versamento 2 ^a rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.07.2020	15.11.2021		☐
Imposta di bollo su documenti informatici	Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche	30.04.2021		☐
	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche	1° trimestre 2021		☐
		Se imposta 1° trimestre è inferiore € 250	30.09.2021	☐
		2° trimestre 2021	30.09.2021	☐
		Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 250	30.11.2021	☐
		3° trimestre 2021	30.11.2021	☐
IMU	Versamento acconto 2021	16.06.2021		☐
	Dichiarazione variazioni 2020	30.06.2021		☐
	Versamento saldo 2021	16.12.2021		☐
Versamento IVS	4° trimestre 2020 (fissi)	16.02.2021		☐
	1° trimestre 2021 (fissi)	17.05.2021		☐
	1° acconto 2021 (eccedenti minimale)	30.06.2021		☐
	1° acconto 2021 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)	30.07.2021		☐
	2° trimestre 2021 (fissi)	20.08.2021		☐
	3° trimestre 2021 (fissi)	16.11.2021		☐
	2° acconto 2021 (eccedenti minimale)	30.11.2021		☐

CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2021 (COMPILABILE)



Tipologie di bilancio per le società di capitali

Si presenta uno schema sintetico inerente gli adempimenti obbligatori relativi alle tipologie di bilancio presenti per le società di capitali.

Denominazione sociale	Beta S.r.l.	
Dati di bilancio	2020	2019
Volume ricavi	8.900.000,00	7.900.000,00
Totale attivo	4.200.000,00	4.000.000,00
Dipendenti	20	19

Adempimenti	☐ Bilancio per micro impresa ¹	☒ Bilancio abbreviato ²	☐ Bilancio ordinario ³
Possibilità di capitalizzare spese di ricerca e costi di pubblicità.	No	No	No
Presenza area straordinaria conto economico.	No	No	No
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.	Sì	Sì	Sì
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al fair value.	No	Sì	Sì
Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato.	No	No	Sì
Presenza conti d'ordine.	No	No	No

Note			Requisiti dimensionali*	Documenti che compongono il bilancio
	1.	Bilancio per micro impresa	- Volume ricavi ≤ 350.000 - Totale attivo ≤ 175.000 - Dipendenti ≤ 5	- Stato patrimoniale (con integrazioni)** - Conto economico
	2.	Bilancio abbreviato (piccole imprese)	- Volume ricavi ≤ 8.800.000 - Totale attivo ≤ 4.400.000 - Dipendenti ≤ 50	- Stato patrimoniale - Conto economico - Nota integrativa
	3.	Bilancio ordinario (grandi imprese)	- Volume ricavi > 8.800.000 - Totale attivo > 4.400.000 - Dipendenti > 50	- Stato patrimoniale - Conto economico - Nota integrativa - Relazione sulla gestione Rendiconto finanziario
* 2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese.				
** Per l' esonero dalla nota integrativa devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l' esonero dalla relazione sulla gestione è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.				





Scadenze e adempimenti di bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl. L'ESMA ha pubblicato la nuova tassonomia 2020 e l'aggiornamento della Conformance Suite per la predisposizione delle RFA nel formato Inline XBRL a partire dal 2021. Il Regolamento ESEF ha previsto che a partire dall'esercizio 2020 debbano essere redatti nel nuovo formato XHTML e iXBRL i prospetti consolidati di conto economico e di stato patrimoniale. Tra il Parlamento Europeo e il Consiglio d'Europa è stato raggiunto l'accordo sulla proroga di un anno dell'entrata in vigore del Regolamento ESEF. Gli Stati membri dovranno confermare l'adesione. Sarà lasciata la facoltà agli emittenti di applicarlo anticipatamente. Con l'esercizio successivo, l'adozione sarà estesa anche alla relazione finanziaria e alla nota integrativa.

Società di capitali con collegio sindacale

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
• Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa; - rendiconto finanziario (se obbligatorio). Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria). Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.	31.03¹	30.05¹
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. E fino a quando il bilancio non sia approvato.	15.04¹	14.06¹
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea².	Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04¹	21.06¹
Assemblea di approvazione del bilancio³.	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ⁴ .	30.04¹	29.06¹
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05¹	29.07¹
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del 11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	30.11 Se l'esercizio coincide con l'anno solare.	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.	

Note

- ¹. In caso di anno bisestile si toglie un giorno.
- ². L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).
- ³. L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
- ⁴. **Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.). In sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe è stato previsto che, a prescindere dalle particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società richiesta dall'art. 2364 C.C. per le Spa e dall'art. 2478-bis C.C. per le Srl, le società possono fruire del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 e per eventuali nomine di amministratori e sindaci (29.06.2021).



Lotteria degli scontrini

Dal 1.02.2021 gli acquisti di beni e servizi di almeno € 1,00, pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, generano biglietti virtuali validi per partecipare alla 1ª estrazione.

La Lotteria prevede premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11.03 è fissata la 1ª estrazione mensile che distribuirà premi da € 100.000,00 a 10 acquirenti e premi da € 20.000,00 a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1.02 al 28.02. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da € 25.000 per chi compra e 15 premi da € 5.000,00 per chi vende. A inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1.02 al 31.12.2021 assegnando € 5 milioni a un acquirente e € 1 milione a un esercente.

A decorrere dal 1.03.2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito Internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

PARTECIPAZIONI

- Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno € 1,00 di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
- Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto.
- Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).
- Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all'esercente quando si effettua l'acquisto.

BIGLIETTI VIRTUALI

- Se l'importo della spesa è almeno pari a € 1,00 e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a € 1.000,00.
- Successivamente all'estrazione dei biglietti vincenti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell'acquirente e alla partita Iva dell'esercente risultati vincitori.
- Non possono partecipare alla Lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

PREMI

Estrazioni annuali	Estrazioni mensili	Estrazioni settimanali
1 premio da € 5.000.000 per chi compra	10 premi da €100.000 per chi compra	15 premi da € 25.000 per chi compra
1 premio da € 1.000.000 per chi vende	10 premi da € 20.000 per chi vende	15 premi da € 5.000 per chi vende

VINCITE

- Le vincite sono comunicate tramite Pec all'indirizzo comunicato nell'area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, INI-PEC).
- In assenza di una PEC, la comunicazione è inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l'obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI

- **Per giovedì 11.03.2021** è fissata la prima estrazione che decreterà i primi 20 vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, abbiamo prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1.02 al 28.02.2021.
- Le estrazioni mensili saranno effettuate, poi, **ogni 2° giovedì del mese**, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l'estrazione. **Da giugno** si aggiungeranno anche le **estrazioni settimanali, sempre di giovedì**, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Prima estrazione settimanale fissata per giovedì 10.06.2021.
- Infine, l'**estrazione annuale**, che vale un premio da € 5 milioni per l'acquirente e € 1 milione per l'esercente e per cui competono tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1.01 al 31.12 di ciascun anno. Alla prima estrazione annuale - che si terrà a inizio 2022 - si concorrerà però con tutti i biglietti generati dal 1.02 al 31.12.2021.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2021

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 1 marzo	Definizioni agevolate	Versamento - Termine di versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative a rottamazione-ter e saldo e stralcio (D.L. 137/2020). Un comunicato del MEF ha recentemente prorogato la scadenza.
	Sospensione attività di notifica e pignoramenti	Ripresa - Cessati gli effetti della sospensione il 28.02.2021, dal 1.03 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (D.L. 7/2021).
	Lotteria degli scontrini	Segnalazioni - Dal 1.03.2021 è possibile segnalare all'Agenzia delle Entrate il rifiuto dell'esercente all'acquisizione del codice lotteria (D.L. 183/2020).
	Servizi online Agenzia Entrate	Accesso - Dal 1.03.2021 per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere utilizzate le modalità SPID, carta d'identità elettronica ovvero Carta nazionale dei servizi. Pertanto, dal 1.03.2021 non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline (Comunicato Ag. Entrate 16.02.2021).
Martedì 2 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1.02.2021, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Martedì 10 marzo	Libro inventari	Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020.
	Registri contabili	Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020.
	Documenti informatici	Conservazione - Termine entro il quale procedere alla conservazione in modalità elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali relativi al 2019.
Lunedì 15 febbraio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2020, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 16.02 al 15.03.2021, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria , tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (Comunicato Ag. Entrate 22.01.2021).
Martedì 16 marzo	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Assistenza fiscale	Ricezione dei dati mod. 730-4 : Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2021 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).

Circolare Notiziario n. 2/2021

1 marzo 2021



**Sostituti
d'imposta**

Certificazione Unica 2021 - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2021 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.



Principali adempimenti mese di marzo 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 16 marzo (segue)	Certificazione utili societari	Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2020.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2021.
		Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 3ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) di Iva, ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).
	Tassa concessioni governative	Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2020.
	Mod. 730 precompilato	Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.
		Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2020. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2020, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2020. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2020 (D.M. Finanze 13.01.2016).
		Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).
		Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2020 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).
		Spese scolastiche - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate, facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (prov. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).
		Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, in via facoltativa , una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche (D.M. Finanze 3.02.2021).



Principali adempimenti mese di marzo 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 20 marzo	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Giovedì 25 marzo	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Martedì 30 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Bilancio	Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
Mercoledì 31 marzo	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Sospensione attività di riscossione	Versamenti - Termine di versamento degli importi di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento sospesi e in scadenza del 8.03.2020 al 28.02.2021 (D.L. 7/2021).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2020, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Lavoro agile	Modalità semplificate - Fino al 31.03.2021 i datori di lavoro possono attivare il lavoro agile senza accordo individuale e con modalità di comunicazione semplificate (D.L. 183/2020).
	Sorveglianza Sanitaria eccezionale	Obbligo - Fino al 31.03.2021 vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili (D.L. 183/2020).
	Contratti a termine	Proroga - Fino al 31.03.2021 è possibile prorogare o rinnovare contratti a termine anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (L. 178/2020).
	Licenziamento	Divieto - Fino al 31.03.2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale (L. 178/2020).
	Firr	Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.
	Enti associativi	Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2020 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.
	Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2020 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].
	Corrispettivi telematici	Tracciato - Fino al 31.03.2021 i produttori di registratori telematici possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di modelli già approvati dall'Agenzia delle Entrate. Dal 1.04.2021 diventerà obbligatorio l'utilizzo del nuovo tracciato telematico (versione 7.0 di giugno 2020) [Prov. Ag. Entrate 23.12.2020].
	Assemblee societarie	Svolgimento in videoconferenza - Fino al 31.03.2021 le assemblee societarie e degli enti non commerciali potranno tenersi mediante modalità telematiche (D.L. 183/2020). In sede di conversione in legge del D.L. 183/2020 tale termine è stato prorogato al 31.07.2021.
	Statuti ETS	Adeguamento - Fino al 31.03.2021 Onlus, Odv, Aps e imprese sociali possono procedere all'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo settore mediante maggioranze semplici (D.L. 125/2020).
	Enti locali	Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2021-2023 degli enti locali (D.M. 13.01.2021).
	Superbonus 110%	Comunicazione opzione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell'anno precedente (art. 119 D.L. 34/2020).

Nota

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].